

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO

N. 8

presentata dalla Giunta regionale
su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, SPANO
di concerto con l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione, SPANU

il 23 aprile 2018

Criteri da osservare nello svolgimento degli scrutini per merito comparativo e disposizioni per lo svolgimento del corso e dell'esame finale per l'attribuzione della qualifica dirigenziale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ai sensi della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, articolo 22 bis, come modificata dalla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, articolo 5, comma 5

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Per il reclutamento della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) il quadro normativo di riferimento è parzialmente specifico e diverso da quello applicabile alla generalità dei dirigenti regionali. Il Corpo svolge, infatti, attraverso un'organizzazione complessa, numerosa e diffusa sul territorio, compiti e funzioni (tecniche e di polizia) strategiche per la tutela dell'ambiente naturale della Sardegna, secondo modalità organizzative e operative più simili a quelle usate dalle Forze di polizia che a quelle tipiche delle altre direzioni regionali.

Questo comporta che per i vertici della struttura, organizzata in maniera rigorosamente gerarchica, debba essere selezionato personale dirigente che, oltre ad avere un buon livello di conoscenza delle materie di competenza istituzionale e possedere doti di leadership, abbia anche maturato una significativa esperienza lavorativa nel settore tale da consentire un'approfondita conoscenza della struttura, nonché un'operatività immediata ed efficace.

Per questo specifico motivo, con riguardo esclusivo all'accesso alla dirigenza del CFVA, nella legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), istitutiva del Corpo medesimo, è stato introdotto l'articolo 22 bis.

L'articolo 22 bis della legge regionale n. 26 del 1985, introdotto dalla legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), articolo 5, comma 5, prevede che: "In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31

marzo 2000, n. 78), e in attesa di una disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale." "L'accesso alla dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale."

La diversa disciplina è coerente con la specificità del CFVA, riconosciuta dalla stessa legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), in una norma generale, l'articolo 52, che al comma 1, lettera d), stabilisce che l'accesso avviene "mediante concorso secondo le disposizioni della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26, per le assunzioni del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale".

L'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 16 del 2011, è stato oggetto di sindacato da parte della Corte costituzionale che, con la sentenza n. 212 del 30 luglio 2012, non lo ha incluso fra le norme dichiarate illegittime, assicurandone dunque la piena vigenza.

La norma citata prevede come sistema di reclutamento del personale dirigenziale quello dello scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale, secondo criteri, modalità e contenuti da stabilirsi con apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

Il riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 31 marzo 2000, n. 78), richiama il sistema di reclutamento del personale dirigente del Corpo forestale dello Stato (CFS) dal ruolo interno attraverso, appunto, lo scrutinio per merito comparativo.

Lo scrutinio per merito comparativo è un istituto previsto dall'articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), tuttora vigente, e consiste in un sistema di promozione dei pubblici impiegati finalizzato a "stabilire fra i promovibili una graduatoria di meriti e nell'attribuire la promozione ai più meritevoli per quanti sono i posti vacanti nel grado superiore", distinguendosi dallo scrutinio per merito assoluto, "con il quale sono conferite le promozioni per gli impiegati della carriera del personale ausiliario assegnando le promozioni secondo l'ordine di ruolo agli impiegati che abbiano mostrato diligenza e buona condotta".

Il personale del Corpo forestale dello Stato, dal 1° gennaio 2017, è stato assorbito in altre componenti statali, fra le quali l'Arma dei Carabinieri, il Corpo dei Vigili del fuoco e la Polizia di Stato, che prevedono anch'essi, a loro volta, la copertura dei ruoli dirigenziali ricorrendo al personale interno. Si ritiene dunque che il richiamo ai criteri applicati al personale del Corpo forestale dello Stato sia ancora oggi utilizzabile, seppure con gli opportuni adeguamenti, dovuti al fatto che per il reclutamento dei propri dirigenti tale struttura utilizzava anche elementi di valutazione non riscontrabili nell'ordinamento giuridico del personale della Regione Sardegna (rapporti informativi, note caratteristiche personali annuali, ecc...).

La presente proposta di regolamento prevede che, per il personale del CFVA, siano valutati, oltre all'esito del colloquio successivo al corso di formazione dirigenziale, anche elementi qualificanti quali il percorso di studi, il percorso lavorativo e l'esperienza sviluppata operando direttamente sul campo. Tale sistema di selezione risponde all'esigenza, presente e futura, di reclutare dall'interno di una struttura organizzata gerarchicamente qual è il Corpo forestale, le risorse con maggiore competenza ed esperienza, debitamente documentate.

Si evidenzia che gli scrutini per merito comparativo per la promozione alla dirigenza sono previsti e disciplinati in modo sostanzialmente analogo per tutte le organizzazioni con compiti di polizia:

- legge 31 marzo 2000, n. 78 delega al governo in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato:
 - articolo 3, comma 1, lettere a) e b), delega una revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali del CFS prevedendo l'accesso per il personale del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo;
- decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato):
 - articolo 8, comma 1, stabilisce che l'accesso alla qualifica di dirigente del CFS è riservato a personale del ruolo direttivo dei funzionari del CFS;
- decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato):
 - articolo 7, comma 1, stabilisce che l'accesso alla qualifica di dirigente della Polizia di Stato è riservato a personale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato;
- decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco):
 - articolo 45, comma 1, stabilisce che l'accesso alla qualifica di dirigente del Corpo dei vigili del fuoco è riservato ai direttori vicedirigenti del Corpo medesimo.

La presente proposta di regolamento è coerente e si pone in continuità con le regole e i criteri già disposti per la procedura di selezione di n. 7 (sette) direttori di Servizio del CFVA, bandita con il decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 17701/19 del 7 giugno 2017.

La proposta di regolamento differisce invece da quella approvata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 54/15 del 30 dicembre 2013, rispetto alla quale sono stati decisamente accentuati i profili di concorsualità e merito. Si segnalano in particolare:

- l'ammissione allo scrutinio di tutti gli ufficiali del CFVA in possesso del titolo di studio della laurea e non più i soli ufficiali con grado non inferiore a quello di Commissario Capo;
- la previsione dell'esame per colloquio a conclusione del corso di formazione dirigenziale, con peso pari al trenta per cento dei punti totali a disposizione per la valutazione;
- l'eliminazione di criteri di difficoltosa valutazione, quali i corsi di formazione, sui quali nella precedente proposta di regolamento era prevista un'indagine, corso per corso, volta a verificare che fosse stata data a tutto il personale la possibilità di accedere.

Nella presente proposta di regolamento, dall'articolo 1 al 4 sono stabiliti le procedure per l'avvio della selezione e i requisiti di ammissione e si dettano i criteri per la composizione della commissione per la valutazione dei candidati.

Negli articoli 5 e 6 sono individuati i parametri da applicare per la valutazione dei candidati, il punteggio da attribuire a detti parametri e le modalità di attribuzione dei punteggi.

L'articolo 7 riguarda la graduatoria provvisoria.

L'articolo 8 detta le disposizioni sull'espletamento del corso di formazione dirigenziale a cui sono ammessi i candidati. Il corso deve avere una durata minima sufficiente a integrare gli strumenti fondamentali sulla gestione delle risorse umane e sull'organizzazione. Al termine del corso, per i candidati ammessi è previsto l'esame per colloquio sulle competenze acquisite e sull'attitudine dirigenziale posseduta.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Accesso alla dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA)

1. L'accesso alla dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale (CFVA) avviene attraverso una procedura che comprende:

- a) lo scrutinio per merito comparativo;
- b) la frequenza di un corso di formazione dirigenziale;
- c) il superamento dell'esame finale del corso.

2. La procedura di cui al presente articolo, avviata con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, d'intesa con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, seleziona, per l'avvio al corso di cui all'articolo 8, una quota di candidati alla qualifica di dirigente del Corpo pari al numero dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni biennio, maggiorato del venti per cento con approssimazione all'unità superiore.

3. L'avviso pubblico dell'avvio dello scrutinio è pubblicato almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle procedure comparative, in modo da consentire ai candidati di reperire tutta la documentazione relativa agli eventuali titoli utili alla valutazione e di redigere un curriculum dettagliato.

4. La domanda contiene una scheda sintetica, la documentazione e il curriculum, attinenti ai parametri di cui agli articoli 5 e 6.

Art. 2

Ammissione allo scrutinio per merito comparativo

1. Allo scrutinio per merito comparativo sono ammessi i dipendenti del CFVA in possesso dei seguenti requisiti e competenze:

- a) requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale a termini dell'articolo 32, comma 2,

lettera b), della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e successive modifiche e integrazioni, e in particolare:

- 1) diploma di laurea (DL - lauree vecchio ordinamento) o diploma appartenente a una delle classi delle lauree specialistiche (LS - lauree specialistiche nuovo ordinamento) o diploma appartenente ad una delle classi delle lauree magistrali (LM - lauree magistrali nuovo ordinamento);
 - 2) 5 anni di anzianità nell'Area C del CFVA;
- b) competenze professionali e approfondita conoscenza e/o esperienza nelle materie proprie del CFVA;
- c) possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza;
- d) assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità generali previste dagli articoli 3, 4, 7, 9 e 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), integrato con l'articolo 44 della legge regionale n. 31 del 1998 e l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in relazione a incarichi dirigenziali.

Art. 3

Esclusioni

1. Non è ammesso allo scrutinio per merito comparativo il candidato:

- a) che in uno dei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 43 della legge regionale n. 31 del 1998 un giudizio inferiore all'ottanta per cento del punteggio massimo attribuibile;
- b) che nei tre anni precedenti allo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave del rimprovero scritto;

- c) che abbia subito la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza con provvedimento disposto dal Rappresentante del Governo per la Regione;
- d) che al momento della presentazione della domanda sia sospeso dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza con provvedimento disposto dal Rappresentante del Governo per la Regione.

Art. 4

Commissione per la valutazione

1. La commissione per la valutazione, nominata col decreto di cui all'articolo 1, comma 2, è composta da due dirigenti del sistema Regione e dal dirigente Comandante del Corpo forestale o altro direttore generale del sistema Regione con la funzione di presidente. I dirigenti possono essere scelti anche tra quelli in quiescenza da non più di cinque anni.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'area D del ruolo regionale.

3. Non sono dovuti compensi ai membri della commissione.

Art. 5

Valutazione dei candidati

1. La valutazione dei candidati avviene sulla base dei titoli e di un colloquio. L'esame per colloquio si tiene al termine del corso di formazione e limitatamente agli ammessi a partecipare al corso medesimo.

2. I titoli valutabili ai sensi dell'articolo 6 devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione allo scrutinio e sono autocertificati nel curriculum vitae completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

3. In mancanza delle informazioni di cui al comma 2 la commissione esaminatrice non valuta il titolo.

4. La commissione stabilisce preliminarmente le modalità per l'attribuzione dei punteggi nell'ambito del massimo dei punti disponibili per ciascuna categoria di cui all'articolo 6 e quindi procede alla valutazione dei titoli.

5. Al termine della valutazione dei titoli la commissione redige una graduatoria provvisoria, utile per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale. La graduatoria è pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione.

6. Il colloquio individuale è diretto ad accertare il possesso delle competenze professionali e delle esperienze di servizio maturate, le conoscenze sull'organizzazione fondamentale della Regione e le attitudini personali.

7. La data del colloquio è comunicata ai candidati in possesso dei requisiti in forma scritta con un preavviso di almeno quindici giorni.

8. I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di cui sopra costituisce rinuncia alla selezione.

Art. 6

Criteria e sottocriteri di valutazione

1. Il punteggio massimo previsto per ciascun candidato è di 100 punti, di cui 70 (settanta) punti relativi all'esame dei titoli e 30 (trenta) punti relativi all'esito del colloquio.

2. Il punteggio massimo per la valutazione dei titoli è assegnato sulla base dei seguenti sottocriteri:

- a) categoria 1 - grado: punteggio massimo 10 punti;
- b) categoria 2 - durata del servizio prestato: punteggio massimo 20 punti. Per l'attribuzione del relativo punteggio si tiene conto del servizio prestato a qualunque titolo nell'amministrazione regionale e presso altre pubbliche amministrazioni ad esclusione di quello che costituisce requisito di partecipazione;

- c) categoria 3 - incarichi svolti e servizi speciali: punteggio massimo 28 punti. Per l'attribuzione del relativo punteggio si tiene conto dei livelli di responsabilità di strutture centrali o periferiche o di unità organizzative e di quegli incarichi conferiti al funzionario con provvedimento dell'amministrazione regionale o degli enti facenti capo al sistema Regione, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro, presuppongano una particolare competenza tecnica, amministrativa, economica, giuridica o l'assunzione di particolari responsabilità.
- d) categoria 4 - qualità del servizio prestato: punteggio massimo 5 punti, da conteggiare in relazione alle valutazioni annuali espresse nell'ultimo quinquennio e a ogni altra utile indicazione che si rileva dal fascicolo personale;
- e) categoria 5 - titoli di studio e abilitativi: punteggio massimo 7 punti, da conteggiarsi in base al voto di laurea, a eventuali corsi di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e specializzazioni post lauream, master, con esclusione di quelli ottenuti a spese e per conto dell'amministrazione ai quali non sia stata data a tutto il personale la possibilità di partecipare, e abilitazione all'esercizio della professione conseguita a seguito di esame di Stato.

Art. 7

Graduatoria provvisoria e accesso al corso di formazione dirigenziale

1. Al termine dello scrutinio, la commissione per la valutazione redige la proposta di graduatoria provvisoria dello scrutinio.

2. La direzione generale competente in materia di personale, sulla base della proposta di cui al comma 1, approva la graduatoria provvisoria e avvia entro sessanta giorni il corso di formazione dirigenziale.

3. I candidati sono avviati al corso di formazione dirigenziale in ordine di graduatoria e nei limiti numerici di cui all'articolo 1, comma

2.

Art. 8

Corso di formazione dirigenziale

1. Il corso di formazione dirigenziale di cui alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda), articolo 22 bis, comma 2, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le competenze di carattere gestionale e organizzativo necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

2. Il corso ha una durata minima di duecento ore e comprende elementi di gestione delle risorse umane e di organizzazione.

3. Durante la frequenza al corso di formazione, il personale è retribuito con lo stesso trattamento economico applicato al momento dell'avvio del corso, comprese le competenze accessorie.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e il programma sono determinati con decreto dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

5. Al termine del corso si svolge l'esame finale attraverso un colloquio davanti alla commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e dell'articolo 4. Il colloquio individuale è diretto ad accertare il possesso delle competenze professionali inerenti alle linee di attività del Corpo forestale e delle esperienze di servizio maturate, le conoscenze sull'organizzazione fondamentale della Regione sarda e le attitudini personali. Il colloquio si intende superato con almeno ventuno punti. La commissione attribuisce i punteggi, stila e approva la graduatoria finale e la trasmette alla direzione generale del personale.

6. La nomina a dirigente del CFVA è conferita secondo l'ordine della graduatoria finale.

7. La graduatoria finale conserva efficacia fino all'attivazione del successivo scrutinio e comunque per la durata massima di due anni.

8. La posizione in graduatoria non dà diritto alla scelta della sede di servizio, che è assegnata unitamente all'incarico dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 4, della legge regionale n. 31 del 1998.

9. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione di assegnazione delle funzioni dirigenziali, all'interno del Corpo forestale, per un periodo non inferiore a cinque anni.